Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 14 luglio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 949.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, contenente norme aggiuntive al regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato col R. decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, contenente norme aggiuntive al regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato col R. decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938 XVI, n. 950.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 399, concernente la riduzione degli assegni al personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 399, concernente la riduzione degli assegni al personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938 XVI, n. 951.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 322, recante l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a curare la costruzione della « Casa Littoria » in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 322, recante l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a curare la costruzione della « Casa Littoria » in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — STARACE — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 952.

Concessione della protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e disegni di fabbrica che figureranno nella X Mostra nazionale della Radio che si terrà a Milano dal 17 al 30 settembre 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella X Mostra nazionale della Radio, che si terrà a Milano dal 17 al 30 settembre 1938-XVI, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 81. MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1938-XVI.

Dichiarazione di pubblica utilità della incorporazione della « Banca bassanese A. Girardello e C. » nella « Banca cattolica del Veneto ».

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 10 maggio 1930, n. 678; l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873; l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375; l'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 10 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400;
Vista l'istanza con la quale la Banca bassanese A. Girardello e C. e la Banca cattolica del Veneto espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione del primo istituto nel secondo;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione della Banca bassanese A. Girardello e C., società in nome collettivo, con sede in Bassano del Grappa, con la Banca cattolica del Veneto, Società anonima con sede in Vicenza, mediante incorporazione del primo istituto nel secondo, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa con il presente decreto, sia pubblicato nel giornale « La Vedetta Fascista » di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI

(2543)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Treviso;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Mareno di Piave (Treviso), della estensione di ettari 500 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, fiume Monticano;

ad est, strada comunale che dal fiume Monticano va fino all'incrocio della strada Mareno-S. Lucia;

a sud, strada da Mareno alla Casa Dall'Antonia;

ad ovest, strada che da Casa Dall'Antonia va ancora a congiungersi col fiume Monticano.

La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Debito pubblico.

Avviso n. 245.

È stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di ricevute per la rata semestrale al 1° gennaio 1938-XVI relativa ai certificati di rendita:

Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) n. 501.516 di L. 3500 di capitale nominale;

Consolidato 3,50 per cento (1906) n. 849.005 di L. 808,50 di rendita, entrambi intestati a Patalano Mario di Luigi.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità, a chi di ragione.

Roma, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2516)

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio di Buono Tesoro 5 % 1944 serie speciale.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 244.

In applicazione del decreto Ministeriale 14 giugno 1937-XV (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Vivaldi Giacomo fu Vincenzo, residente in Ventimiglia, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio Buono Tesoro n. 5 per cento 1944 serie speciale n. 22970 di L. 400, emesso dalla Banca Commerciale Italiana, succursale di Ventimiglia — in data 9 luglio 1936-XIV — a favore di esso Vivaldi Giacomo fu Vincenzo.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè se l'opponente ne fosse in possesso il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2517)

Diffida per tramutamento di titoli del Consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 246.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del Consolidato 3,50 per cento n. 239089 di L. 17,50 e n. 434646 di L. 108,50, intestati a Barbetta Francesco fu Giovanni Battista, domiciliato in Magliano Sabino (Roma), con ipoteca per cauzione dovuta dal titolare quale ricevitore del registro.

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2518)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

V Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria per la campagna 1938-39 XVI-XVII.

IL DUCE

Visti i Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1103, 4 maggio 1936-XIV, n. 982, e 5 novembre 1937-XVI, n. 2229;
Sentito il Comitato permanente del grano;

Decreta:

Art. 1.

È indetto, fra i conduttori di fondi nel Regno, nelle provincie dell'Africa settentrionale italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, il V Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria, per la campagna 1938-1939-XVI-XVII.

Il concorso consta delle seguenti sezioni:

I — Sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano;

II — Sezione per la razionale sistemazione dei terreni;

III — Sezione per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata;

IV — Sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame;

V — Sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate.

Nella gara nazionale delle sezioni per l'incremento della produzione unitaria del grano, per la razionale sistemazione dei terreni e per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame i premi saranno separatamente assegnati per le seguenti categorie di aziende agrarie: grandi aziende, medie aziende, piccole aziende. Nella gara nazionale della sezione per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata e della sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate i premi saranno assegnati senza suddivisione delle aziende dei concorrenti in categorie.

Nella gara provinciale della prima, seconda e quarta sezione del concorso i premi saranno separatamente assegnati per quelle, fra le categorie di aziende indicate nel precedente comma, che si riscontrano nella provincia. Nella gara provinciale della terza e quinta sezione i premi saranno assegnati senza suddivisione delle aziende dei concorrenti in categorie.

Art. 2.

Lo stesso concorrente può partecipare a più di una sezione del concorso.

Le domande di ammissione alle singole sezioni dovranno pervenire al presidente della Commissione provinciale per la propaganda granaria entro il 30 novembre 1938-XVII, redatte su appositi moduli forniti dalla Commissione stessa e firmati rispettivamente dai conduttori dei fondi partecipanti al concorso.

Ogni Commissione provinciale per la propaganda granaria stabilirà, per la propria provincia, in relazione alle caratteristiche delle singole zone, i limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende a ciascuna categoria della prima, della seconda e della quarta sezione.

I concorrenti parteciperanno alle singole sezioni del concorso per la complessiva entità e organizzazione delle aziende con le quali vi si iscriveranno.

Non sono ammessi a nessuna sezione del concorso gli enti al cui mantenimento contribuisce lo Stato o che conducono aziende agrarie per la cui gestione ricevono contributi dallo Stato.

Alla prima sezione (incremento della produzione unitaria del grano) possono iscriversi soltanto i conduttori di fondi nei quali la superficie investita a frumento non sia minore di un ettaro.

Alla seconda sezione (razionale sistemazione dei terreni) possono iscriversi soltanto i conduttori di fondi che intendono sistemare il terreno ai fini del miglioramento dello scolo delle acque.

Alla terza sezione (incremento della produzione del granturco, della fava e della patata) possono iscriversi i conduttori di fondi che coltivano anche una soltanto delle predette sarchiate.

All'atto della iscrizione al concorso, i partecipanti alla terza sezione dovranno dichiarare quale o quali delle tre colture considerate nella sezione stessa dovranno essere prese in considerazione ai fini dell'art. 7.

La superficie minima complessiva occupata dalle colture indicate a norma del precedente comma, richiesta per l'ammissione alla terza sezione del concorso, sarà stabilita dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria, ma non potrà, in nessun caso, essere inferiore a mezzo ettaro.

Alla quarta sezione (progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame) non potranno partecipare conduttori di fondi che vi si iscrivano con aziende aventi superficie complessiva inferiore ad ettari quattro.

Art. 3.

Ciascuna Commissione provinciale per la propaganda granaria disporrà, per la istituzione dei premi nella gara provinciale, per le diverse sezioni e categorie di cui all'ultimo comma dell'art. 1, della somma complessiva indicata nell'annessa tabella *A*.

I premi debbono essere resi noti agli agricoltori, non più tardi del 31 luglio 1938-XVI, mediante bando nel quale la Commissione riporterà il presente decreto ed indicherà i limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende dei concorrenti a ciascuna categoria della prima, seconda e quarta sezione del concorso, la superficie minima complessiva che dovranno occupare le colture indicate a norma dell'ottavo comma dell'articolo precedente, per l'ammissione alla terza sezione, e la ripartizione dei premi per la gara provinciale delle singole sezioni del concorso stesso. La pubblicazione del bando è subordinata alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la parte che sarà elaborata dalla Commissione provinciale granaria.

È in facoltà della Commissione di attribuire, in sede di giudizio delle gare provinciali, ad altre sezioni e categorie di aziende i premi che, per mancanza di concorrenti meritevoli, si dimostrassero esuberanti per una determinata categoria.

È pure in facoltà della Commissione di variare l'entità dei premi istituiti, qualora ricorrano giustificati motivi.

Art. 4.

La gara provinciale per le singole sezioni del concorso sarà istruita da una Commissione, nominata dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura è presidente della Commissione istruttrice.

La Commissione stessa potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti ed indagini di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali indagini e sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di giudizio indicati negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, rispettivamente per la prima, seconda, terza, quarta e quinta sezione del concorso, la Commissione istruttice procederà al giudizio dei partecipanti alla gara, siddividendoli in due gruppi: dei non meritevoli e dei meritevoli di premio. Di questi ultimi formulerà la graduatoria.

Il giudizio definitivo e il conferimento dei premi saranno fatti dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria, con l'intervento almeno della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel giudizio di merito relativo ai partecipanti ad ognuna delle diverse sezioni del concorso sarà anche tenuto conto dei perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione, con speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento dei prodotti, nonchè della quantità e qualità del bestiame presente nell'azienda stessa e della consistenza e stato di conservazione dei fabbricati rurali.

Sarà altresì tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente, avuto riguardo alle condizioni ambientali.

Art. 5.

Nella gara provinciale della sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano i premi saranno attribuiti a coloro che avranno ottenuto la più elevata produzione unitaria media di grano sulla intera superficie a frumento in confronto con quella della zona circostante o di una zona viciniore, comprendenti terreni similari e che abbiano praticato, su tutta la superficie investita a grano nell'azienda:

a) buone lavorazioni del terreno;

b) sufficienti e razionali concimazioni;

c) la semina in linee a macchina, o con altro metodo, giustificato dalle condizioni locali, che permetta di conseguire, nella maggior misura possibile, i vantaggi della semina a macchina, usando esclusivamente seme di razze elette;

d) diligenti cure colturali;

e) rotazioni razionali che facciano la massima parte al prato artificiale e alle altre colture miglioratrici.

La produzione unitaria media di grano della zona, con la quale dovrà essere confrontata quella unitaria media conseguita dal concorrente sull'intera superficie a frumento dell'azienda, sarà determinata, per ognuno dei primi dieci gruppi di provincie di cui alla tabella *B*, da una Commissione composta dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie comprese in ciascun gruppo e da uno o più ispettori compartimentali, designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Nella gara provinciale della sezione per la razionale sistemazione dei terreni i premi verranno attribuiti a coloro che, dopo l'iscrizione al concorso, abbiano effettuato, od avviato a sicura effettuazione, la migliore sistemazione dei terreni dell'azienda, con la minore spesa relativa, tenendo conto delle condizioni di giacitura del terreno e delle difficoltà superate.

Sarà anche tenuto conto dell'organizzazione dei vari fattori della produzione dell'azienda del concorrente e di ogni altro elemento atto a porre in rilievo il merito nella conduzione dell'azienda stessa.

Non potranno essere premiati i concorrenti nelle cui aziende la superficie di terreno sistemato od avviata a razionale sistemazione o comunque avvantaggiata dalla esecuzione delle opere, dopo l'iscrizione alla gara, sia minore di un decimo di quella totale abbisognevole di sistemazione e, in ogni caso, di un ettaro. Per le aziende nelle quali la superficie da sistemare è superiore ad ettari cinquanta, la porzione di superficie sistemata od avviata a razionale sistemazione o comunque avvantaggiata dall'esecuzione delle opere, necessaria per il conseguimento del premio, è ridotta, per la parte eccedente gli ettari cinquanta, ad un ventesimo di questa.

Art. 7.

Nella gara provinciale della sezione per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata, i premi saranno attribuiti a coloro che, oltre ad avere adottato razionali rotazioni agrarie, avranno ottenuto, dalla coltura o dalle colture indicate a norma dell'ottavo comma dell'articolo 2, la più elevata produzione media unitaria in confronto con quella della zona circostante o di una zona viciniore, comprendenti terreni similari, ed abbiano praticato:

a) buone lavorazioni del terreno;

b) sufficienti e razionali concimazioni;

c) buoni metodi di semina, usando seme di varietà pregiata;

d) diligenti cure colturali;

e) buoni sistemi di raccolta e conservazione dei prodotti.

La produzione unitaria media di granturco, di fave e di patate della zona, con la quale dovrà essere confrontata quella media unitaria conseguita dal concorrente sulla intera superficie rispettivamente a granturco, a fave e a patate dell'azienda, sarà determinata, per ognuno dei primi dieci gruppi di provincie di cui alla tabella *B*, da una Commissione composta a norma dell'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 8.

Nella gara provinciale della sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame i premi verranno attribuiti a coloro che, in conseguenza dei miglioramenti apportati in epoca non anteriore all'ultimo triennio, all'organizzazione complessiva dell'azienda, con speciale riguardo alle coltivazioni foraggere e all'allevamento del bestiame, dimostreranno di avere attuato efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

a) rendere più razionale l'ordinamento dell'azienda, con più appropriato avvicendamento delle colture e più larga introduzione del prato artificiale;

b) aumentare le risorse foraggere valorizzate nell'azienda attraverso l'industria zootecnica (aumento della quantità e miglioramento della qualità dei foraggi ricavati dall'azienda; costituzione di riserve foraggere; insilamento dei foraggi; utilizzazione dei sottoprodotti e dei foraggi di scarto; uso dei mangimi concentrati acquistati dal commercio);

c) rendere più razionale l'alimentazione del bestiame (valutazione fisiologica ed economica dei foraggi; migliore utilizzazione dei mangimi in rapporto alle esigenze alimentari delle varie specie e categorie di bestiame; costituzione di razioni appropriate; preparazione degli alimenti);

d) curare efficacemente l'igiene del bestiame (ricoveri razionali; governo della mano; moto dei giovani riproduttori; adozione di misure preventive contro le malattie infettive e diffusive del bestiame);

e) aumentare la quantità del bestiame complessivamente e stabilmente mantenuto (aumento del numero degli animali delle singole specie allevate, compresi i polli e i conigli; aumento del peso vivo complessivo del bestiame; miglioramento del rapporto tra l'efficienza quantitativa del bestiame e l'estensione complessiva dell'azienda agraria);

f) migliorare la qualità del bestiame mantenuto nell'azienda (miglioramento morfologico e genealogico; selezione razionale del bestiame; introduzione di riproduttori miglioratori; libro genealogico);

g) migliorare il rendimento del bestiame (aumento della produttività in latte, carne, lana, uova, ecc., accertato possibilmente mediante controlli funzionali metodici; adozione di libri di stalla razionalmente compilati);

h) migliorare i sistemi di conservazione, di preparazione per il commercio e di eventuale trasformazione diretta nel l'azienda dei prodotti zootecnici;

i) abbassare i costi di produzione.

Art. 9.

Nella gara provinciale della sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate i premi saranno attribuiti a coloro che, in conseguenza di metodiche attività miglioratrici esplicate in epoca non anteriore all'ultimo triennio, avranno conseguito i migliori risultati tecnici ed economici nella coltivazione degli ortaggi di pregio ed abbiano attuato efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

a) migliorare ed aumentare la produzione unitaria degli ortaggi pregiati;

b) aumentare la superficie destinata alla produzione degli ortaggi pregiati;

c) anticipare o ritardare il più possibile, in relazione alle esigenze del mercato, l'epoca della raccolta di ciascuna produzione;

d) introdurre ortaggi nuovi o sementi elette di ortaggi di maggiore produzione e consumo;

e) selezionare piante portasemi;

f) migliorare l'organizzazione preparatoria alla vendita degli ortaggi (classazione, scelta, igiene, imballaggi, ecc.).

Non potranno essere premiati i concorrenti con aziende nelle quali la coltivazione degli ortaggi pregiati non occupi almeno un quinto di ettaro di superficie.

Art. 10.

Le Commissioni giudicatrici delle gare provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 15 settembre 1939-XVII.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentire, alle sole Commissioni giudicatrici delle provincie nelle quali il granturco e la patata maturano, normalmente, dopo il 15 settembre, che debbano giudicare concorrenti della terza sezione la cui dichiarazione a norma dell'ottavo comma dell'art. 2 riguardi il granturco o la patata, di poter espletare il proprio compito posteriormente alla data predetta, non oltre, però, in ogni caso, il 20 ottobre 1939-XVII.

Art. 11.

Alla gara nazionale di ogni singola sezione del concorso sono ammessi i soli concorrenti i quali abbiano conseguito il primo premio della rispettiva categoria nella gara provinciale della medesima sezione.

I concorrenti vincitori del primo premio nelle gare locali delle provincie dell'Africa settentrionale italiana e delle Isole italiane dell'Egeo saranno giudicati, nella gara nazionale, tenendo conto delle attività, complessivamente considerate, delle aziende da essi condotte, astraendo da ogni suddivisione in sezioni e categorie.

Le Commissioni provinciali per la propaganda granaria trasmetteranno, non più tardi del quinto giorno successivo a quello in cui scade il termine massimo per l'espletamento del loro compito, di cui all'articolo precedente, in piego raccomandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la relazione sullo svolgimento del concorso e l'assegnazione dei premi in ciascuna gara provinciale delle singole sezioni del concorso stesso e segnaleranno, inoltre, il primo premiato per ciascuna delle singole categorie di aziende nella gara medesima, avente diritto a partecipare alla gara nazionale.

Per ciascuno dei premiati suddetti dovranno essere rimesse la scheda originale e una speciale relazione illustrativa, firmata dal presidente della Commissione provinciale per la propaganda granaria e dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella quale dovranno risultare, fra l'altro, la superficie e i rendimenti di tutte le colture adottate, i procedimenti secondo cui queste vengono praticate e, in genere, gli sviluppi e lo svolgimento delle singole attività produttive dell'azienda del concorrente, in modo da avere un quadro completo dell'organizzazione tecnico-economica dell'azienda stessa.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre altri accertamenti.

Art. 12.

I premi assegnati per le gare nazionali sono indicati nell'annessa tabella *B*.

Nell'ambito dello stesso gruppo di provincie di cui alla predetta tabella, è in facoltà della Commissione giudicatrice delle gare nazionali di attribuire, in sede di giudizio delle gare della prima, seconda e quarta sezione, ad altre categorie di aziende della medesima sezione l'importo dei premi che, per mancanza di concorrenti meritevoli, si dimostrassero esuberanti per una determinata categoria.

È pure in facoltà della Commissione giudicatrice delle gare nazionali di attribuire, nella stessa categoria della medesima sezione, ad altri gruppi di provincie l'importo dei premi che, fatto luogo all'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, rimanessero comunque non assegnati in una qualunque sezione.

La Commissione giudicatrice delle gare nazionali sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre 1938-XVII.

Art. 13.

Nelle gare provinciali, nessun concorrente potrà conseguire più di un premio nella stessa sezione.

Nelle gare nazionali, nessun concorrente potrà conseguire più di un premio, anche se ammesso a partecipare a più sezioni.

I concorrenti che siano stati premiati in una sezione dei precedenti concorsi nazionali del grano e dell'azienda agraria non potranno conseguire nuovi premi, sia nella gara provinciale, sia in quella nazionale della medesima sezione, se non avranno dimostrato, con i risultati raggiunti e con la prova dei nuovi mezzi tecnici adottati per raggiungerli, di aver compiuto sensibili progressi nell'organizzazione della azienda, ai fini dello svolgimento delle attività agricole che formano oggetto della sezione stessa.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione il conduttore è tenuto a corrispondere al colono o al compartecipante la quota parte del premio spettante in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Il conduttore dell'azienda premiata, qualora non ne sia anche il direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo un quarto del premio o — nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione — della parte di premio spettante al conduttore stesso.

Art. 14.

Per lo svolgimento del concorso nelle provincie dell'Africa settentrionale italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo i compiti affidati alle Commissioni provinciali per la propaganda granaria e agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura saranno esercitati, rispettivamente, dai Regi uffici agrari provinciali della Libia e dalla Direzione generale dell'agricoltura e delle foreste del Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 15.

La spesa per i premi per le gare provinciali e per le gare nazionali del presente concorso, ammontanti complessivamente a L. 3.000.000, farà carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1939-40-XVII-XVIII al capitolo corrispondente al n. 70 dell'esercizio 1937-38-XV-XVI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il Duce: MUSSOLINI.

TABELLA *A*.

Somme assegnate per i premi nelle gare provinciali.

Provincie	L.
Provincie di: Agrigento, Aquila, Bari, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Matera, Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Salerno, Sassari, Siracusa, Trapani	L. 30.000
Provincie di: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Brindisi, Campobasso, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Lecce, Macerata, Nuoro, Pescara, Ragusa, Roma, Siena, Teramo, Taranto, Viterbo	» 27.000
Provincie di: Benevento, Cuneo, Ferrara, Grosseto, Livorno, Lucca, Padova, Parma, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Terni, Torino	» 23.000
Provincie di: Alessandria, Avellino, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Gorizia, Littoria, Mantova, Milano, Modena, Novara, Pavia, Reggio Emilia, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza	» 20.000
Provincie di: Aosta, Asti, Fiume, Genova, Imperia, La Spezia, Massa, Pola, Savona, Sondrio	» 12.000
Provincie di: Zara	» 1.000
Provincie di: Bengasi, Derna, Misurata, Tripoli	» 10.000
Isole italiane dell'Egeo	» 5.000

Premi per le gare nazionali.

TABELLA *B*.

GRUPPI DI PROVINCIE	SEZIONI I Grandi aziende L.	I Medie aziende L.	I Piccole aziende L.	II Grandi aziende L.	II Medie aziende L.	II Piccole aziende L.	III L.	IV Grandi aziende L.	IV Medie aziende L.	IV Piccole aziende L.	V L.
Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Genova, Imperia, La Spezia, Novara, Savona, Torino, Vercelli.	10.000	6.000	3.000	10.000	6.000	3.000	10.000	10.000	6.000	3.000	10.000
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.	10.000	6.000	3.000	10.000	6.000	3.000	10.000	10.000	6.000	3.000	10.000
Belluno, Bolzano, Gorizia, Fiume, Padova, Pola, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Zara.	10.000	6.000	3.000	10.000	6.000	3.000	10.000	10.000	6.000	3.000	10.000
Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.	10.000	6.000	3.000	10.000	6.000	3.000	10.000	10.000	6.000	3.000	10.000
Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Perugia, Pisa, Pistoia, Siena, Terni.	10.000	6.000	3.000	10.000	6.000	3.000	10.000	10.000	6.000	3.000	10.000
Aquila, Ancona, Ascoli P., Macerata, Pesaro, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo.	10.000	6.000	3.000	10.000	6.000	3.000	10.000	10.000	6.000	3.000	10.000
Avellino, Benevento, Frosinone, Littoria, Napoli, Rieti, Roma, Salerno, Viterbo.	10.000	6.000	3.000	10.000	6.000	3.000	10.000	10.000	6.000	3.000	10.000
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto.	10.000	6.000	3.000	10.000	6.000	3.000	10.000	10.000	6.000	3.000	10.000
Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Nuoro, Reggio C., Sassari.	10.000	6.000	3.000	10.000	6.000	3.000	10.000	10.000	6.000	3.000	10.000
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.	10.000	6.000	3.000	10.000	6.000	3.000	10.000	10.000	6.000	3.000	10.000
Bengasi, Derna, Misurata, Tripoli, Rodi.	n. 3 premi di L. 10.000 ciascuno.										

Il Duce: MUSSOLINI

(2520)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936-XV nei comuni di Vercelli (2ª condotta), Vercelli (3ª condotta), Vercelli (frazioni Montonero e Cascine Stra)-Sali Vercellese, Albano-Oldenico, Alice Castello, Balocco, Cavaglià-Dorzano, Cerrione, Crova-Salasco, Greggio, Livorno Ferraris (1ª condotta), Mongrando, Mosso Santa Maria-Pistolesa, Valle Superiore Mosso, Pertengo, Ronsecco, Sordevolo, formata dalla Commissione giudicatrice istituita con decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei:

N.	Concorrente	Punti
1.	Tibaldeschi Cesare	punti 59,31
2.	Medana Ermanno	» 56,36
3.	Magnano Pietro	» 55,13
4.	Beruto Luigi	» 54,27
5.	Tricerri Attilio	» 54,18
6.	Gino Francesco	» 54,09
7.	Bertorello Alfredo	» 52,72
8.	Carboni Ettore	» 50,29
9.	Cerati Luigi	» 50,22
10.	Oldano Giovanni	» 50,09
11.	Pavetto Andrea	» 49 —
12.	Cairone Alfredo	» 48,81
13.	Loggia Michele	» 48,77
14.	Rosati Giovanni	» 48,77
15.	Girardi Pietro	» 48,73
16.	Andreone Carlo	» 48,72
17.	Pesando Pietro	» 48 —
18.	Nicolello Enrico	» 47,81
19.	Ocleppo Tommaso	» 47,31
20.	Crolle Ezio	» 47,18
21.	Pozzati Italo	» 47 —
22.	Deodato Giovanni	» 46,93
23.	Bresciano B. T.	» 46,86
24.	Simone Vittorio	» 46,72
25.	Morello Antonio	» 46,27
26.	Giocada Luigi	» 45,95
27.	Parisi Baldassare	» 44,40
28.	Marocchetti U.	» 43,09
29.	Gillo Giuseppe	» 42,29
30.	Porta Domenico	» 41,72
31.	Palumbo Carmine	» 41,31
32.	Migazzo Carlo	» 41,13
33.	Cavagnino Pietro	» 40,36
34.	Bernelli E.	» 40,09
35.	Leone Francesco	» 38,22

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: BIONDO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto pari data e numero, con cui si approva la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Vercelli (2ª condotta), Vercelli (3ª condotta), Vercelli (frazioni Montonero e Cascine Stra)-Sali Vercellese, Albano-Oldenico, Alice Castello, Balocco, Cavaglià Dorzano, Cerrione, Crova-Salasco, Greggio, Livorno Ferraris (1ª condotta), Mongrando, Mosso Santa Maria-Pistolesa, Valle Superiore Mosso, Pertengo, Ronsecco, Sordevolo;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi sanitari;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto nei comuni di Vercelli (2ª condotta), Vercelli (3ª condotta), Vercelli (frazioni Montonero e Cascine Stra)-Sali Vercellese, Albano-Oldenico, Alice Castello, Balocco, Cavaglià-Dorzano, Cerrione-Crova-Salasco, Greggio, Livorno Ferraris (1ª condotta), Mongrando, Mosso Santa Maria-Pistolesa, Valle Superiore Mosso, Pertengo, Ronsecco, Sordevolo, i seguenti candidati, compresi nella graduatoria degli idonei, ciascuno per la condotta a fianco indicata:

1. Tibaldeschi Cesare - Vercelli (2ª condotta);
2. Medana Ermanno - Vercelli (frazioni Montonero e Cascine Stra)-Sali Vercellese;
3. Magnano Pietro - Vercelli (3ª condotta);
4. Beruto Luigi - Cavaglià-Dorzano;
5. Tricerri Attilio - Ronsecco;
6. Bertorello Alfredo - Mongrando;
7. Carboni Ettore - Mosso Santa Maria-Pistolesa-Valle Superiore Mosso;
8. Oldano Giovanni - Sordevolo;
9. Pavetto Andrea - Livorno Ferraris (1ª condotta);
10. Cairone Alfredo - Crova-Salasco;
11. Rosati Giovanni - Albano-Oldenico;
12. Girardi Pietro - Alice Castello;
13. Pesando Pietro - Cerrione;
14. Ocleppo Tommaso - Balocco;
15. Crolle Ezio - Pertengo;
16. Deodato Giovanni - Greggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: BIONDO.

(2501)

REGIA PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al novembre 1936, le seguenti ostetriche, che sono quindi designate per la nomina nelle condotte a fianco di ciascuna indicate:

Cangi Ines - Chiusi (capoluogo);

Fusai Adele - Chianciano (capoluogo);

Massarelli Agnese - Sinalunga (condotta di Rigomagno);

Marchini Albertina - Torrita di Siena (condotta di Montefollonico).

Siena, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(2504)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.